



Delibera della Giunta Regionale n. 605 del 08/11/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 9 - UOD Tutela qualità, tracciabil prod agricolt e zootecnici serv di svil agric

Oggetto dell'Atto:

DISPOSIZIONI PER LE NOTIFICHE ED IL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI E DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA SICUREZZA ALIMENTARE ED ALLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA - DGR. 318/2015 MODIFICHE ED INTEGRAZIONI. ALLEGATO

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE:

- a. con la Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, sono state introdotte norme per la disciplina della riproduzione animale;
- b. con i Decreti ministeriali 13 gennaio 1994, n. 172 e 19 luglio 2000 n. 403 è stato approvato il regolamento di esecuzione della legge 15 gennaio 1991, n. 30 e s.m.i.;
- c. il citato regolamento di esecuzione affida alle Regioni:
 - c.1 il rilascio delle autorizzazioni alle strutture operanti nel campo della riproduzione animale;
 - c.2 l'istituzione e la tenuta degli elenchi degli operatori di fecondazione artificiale ed impianto embrionale;
 - c.3 le attività di vigilanza e controllo;
- d. con la DGR n. 3436 del 28/11/2003, tenuto conto di quanto disposto dai Decreti ministeriali 13 gennaio 1994, n. 172 e 19 luglio 2000, n. 403, sono state approvate le Procedure regionali di attuazione della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 e s.m.i., definendo:
 - d.1 gli adempimenti di competenza regionale;
 - d.2 l'iter amministrativo per il rilascio delle autorizzazioni e per l'iscrizione agli elenchi degli operatori di fecondazione artificiale ed impianto embrionale;
 - d.3 le attività di vigilanza e controllo;
- e. con la DGR n. 2139 del 30/12/2005 sono stati approvati i criteri generali per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280;
- f. con la DGR n. 623 del 15/12/2014 sono state tra l'altro approvate le disposizioni per l'accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative per violazioni ad atti normativi di competenza regionale in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria;

CONSIDERATO CHE

- a. l'art. 19 della L. 241/90 e s.m.i. abroga le autorizzazioni, le licenze, le concessioni non costitutive, i permessi o nulla osta comunque denominati, sostituendoli con la segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA);
- b. in attuazione della citata L. 241/90 e s.m.i. la Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 318 del 21/05/2015, ha tra l'altro individuato, tra le attività rientranti tra quelle non più soggette ad autorizzazione ma subordinate a SCIA quelle degli stabilimenti che producono, depositano e commercializzano materiale seminale per la riproduzione animale ai sensi della Legge 30/91 e s.m.i., del D.L.vo 132/05, dei D.M. 13 gennaio 1994, n. 172 e 19 luglio 2000, n. 403;
- c. nell'allegato alla predetta DGR 318/2015 non sono però inserite tutte le tipologie di strutture operanti nel campo della riproduzione animale;

PRESO ATTO CHE:

- a. l'art. 5 comma 2 della Legge 15 gennaio 1991 n. 30 e ss.mm.ii. stabilisce che in presenza di specifiche esigenze zootecniche locali, le regioni possono autorizzare l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina non iscritti ai libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
- b. in merito all'opportunità di ricorrere alla su citata deroga la DG 52 06:
 - b.1 ha richiesto al Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli - Federico II un parere in merito;
 - b.2 il predetto Dipartimento con nota acquisita agli atti della UOD 52 06 09 con prot. n. 2016.0403258 del 14/6/2016 ha trasmesso la richiesta relazione con la quale si evidenzia l'opportunità di concedere la deroga in parola, tenuto conto che l'aumento continuo al ricorso

all'inseminazione strumentale, come metodo fondamentale per il miglioramento genetico e come sistema per una corretta gestione riproduttiva della mandria bufalina, se da un lato rappresenta un vantaggio per gli imprenditori del settore, dall'altro rischia di diminuire la variabilità genetica a causa dell'esiguo numero di famiglie utilizzate e dei pochi maschi iscritti al libro genealogico rispetto alla popolazione allevata; difatti l'incidenza dei soggetti maschi iscritti al libro genealogico rappresenta circa il 10% della popolazione bufalina sottoposta ai controlli funzionali e solo il 2% dell'intera popolazione;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO

- a. revocare le DGR n. 3436 del 28/11/2003 e n. 2139 del 30/12/2005;
- b. integrare l'Allegato alla DGR n. 318 del 21/05/2015, individuando, tra le attività rientranti tra quelle non più soggette ad autorizzazione ma subordinate a SCIA, tutte quelle riferite alla riproduzione animale e disciplinate dai citati Decreti ministeriali 13 gennaio 1994, n. 172 e 19 luglio 2000, n. 403 riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento (allegato A) di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- c. autorizzare fino al 31/12/2021 l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina non iscritti ai libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
- d. integrare la DGR n. 623 del 15/12/2014 ed il relativo allegato individuando:
 - d.1 quali organi addetti ai controlli ufficiali cui è affidato il compito di accertare le violazioni previste dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, nell'ambito delle rispettive competenze (art. 13 L. 689/81), le AA.SS.LL. e le UOD 52 06 15 - Servizio territoriale provinciale Avellino, 52 06 16 - Servizio territoriale provinciale Benevento, 52 06 17 - Servizio territoriale provinciale Caserta, 52 06 18 - Servizio territoriale provinciale Napoli, 52 06 19 - Servizio territoriale provinciale Salerno;
 - d.2 quale struttura della Giunta Regionale cui è demandata la funzione di Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81 e art. 8 della LR 13/83 in materia di violazioni previste dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, la UOD 52 06 09 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo;

PROPONGONO, e la Giunta in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi precedentemente formulati e che si intendono qui riportati integralmente:

1. revocare le DGR n. 3436 del 28/11/2003 e n. 2139 del 30/12/2005;
2. integrare l'Allegato alla DGR n. 318 del 21/05/2015, individuando, tra le attività rientranti tra quelle non più soggette ad autorizzazione ma subordinate a SCIA, tutte quelle riferite alla riproduzione animale e disciplinate dai citati Decreti ministeriali 13 gennaio 1994, n. 172 e 19 luglio 2000, n. 403 riportate nell'elenco allegato al presente provvedimento (allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale
3. autorizzare fino al 31/12/2021 l'impiego di soggetti maschi della specie bufalina non iscritti ai libri genealogici, per la fecondazione in monta naturale esclusivamente di fattrici allevate nella stessa azienda del riproduttore maschio;
4. rettificare ed integrare la DGR n. 623 del 15/12/2014 ed il relativo allegato individuando:
 - 4.1 quali organi addetti ai controlli ufficiali (art. 13 L. 689/81) cui è affidato il compito di accertare le violazioni previste dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, nell'ambito delle rispettive competenze, le AA.SS.LL. e le UOD 52 06 15 - Servizio territoriale provinciale Avellino, 52 06 16 - Servizio territoriale provinciale Benevento, 52 06 17 - Servizio territoriale provinciale Caserta, 52 06 18 - Servizio territoriale provinciale Napoli, 52 06 19 - Servizio territoriale provinciale Salerno;

- 4.2 quale struttura della Giunta Regionale cui è demandata la funzione di Autorità Competente ex art. 18 della L. 689/81 e art. 8 della LR 13/83 in materia di violazioni previste dalla Legge 15 gennaio 1991 n. 30, così modificata dalla Legge 3 agosto 1999 n. 280, la UOD 52 06 09 - Tutela della qualità, tracciabilità dei prodotti agricoli e zootecnici, servizi di sviluppo agricolo;
5. l'importo delle sanzioni comminate per le violazioni alle norme sulla riproduzione animale è acquisito al capitolo di entrata 2454 avente la seguente denominazione "Proventi derivanti dal sistema sanzionatorio delle norme in materia di sicurezza alimentare e sanità pubblica veterinaria DGRC 623/2014" correlato al capitolo di spesa 7354 avente la seguente denominazione "Fondi per interventi di miglioramento efficienza e efficacia dei controlli ufficiali effettuati dal Servizio Sanitario regionale in materia di sicurezza alimentare sanità pubblica veterinaria – DGRC 623/2014";
6. di inviare, per gli adempimenti di rispettiva competenza, la presente delibera alla Direzione Generale per la tutela della salute e il coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali, alla Direzione Generale per lo Sviluppo economico e le Attività produttive, alle AA.SS.LL., ai SUAP, alle Camere di Commercio ed alle Agenzie per le imprese ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.